

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2699}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BERTOLDI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovuto alla Cassa mutua di malattia dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

Presentato alla Presidenza il 29 gennaio 1974

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, stabilisce i limiti del 65 per cento e del 70 per cento dell'importo globale dei contributi riscossi per l'assicurazione contro le malattie entro i quali è possibile fissare la somma globale dovuta dall'INAM alla Cassa mutua dell'ENEL, quale corrispettivo per l'espletamento dei servizi assistenziali effettuati dalla Cassa stessa per conto dell'istituto medesimo.

Il presente disegno di legge apporta modifiche ai detti limiti, elevandoli dal 1° gennaio 1972 al 70-75 per cento dei contributi versati dall'ente sovraindicato all'INAM, presso il quale i dipendenti dell'ente stesso sono ob-

bligatoriamente iscritti, nonché al 75-80 per cento a partire dal 1° gennaio 1973.

Dal punto di vista obiettivo il provvedimento che si propone trae motivo dalla constatazione che i vigenti limiti di aliquota, già fissata, in esecuzione di quanto disposto dal citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, nella misura del 65 per cento per il 1965, del 67,55 per cento per il 1966, del 68,35 per cento per il 1967 con decreto ministeriale 2 luglio 1969 e del 70 per cento per il 1968, 1969, 1970 e 1971 con rispettivi decreti ministeriali del 24 ottobre 1969, 4 dicembre 1970, 16 dicembre 1971 e 3 gennaio 1973, si sono rivelati inadeguati a far fronte alle reali esigenze della Cassa.

Infatti, come risulta dai bilanci della Cassa stessa, si sono verificati i seguenti *deficit* patrimoniali:

844.146.011 per il 1968;
2.072.302.660 per il 1969;
3.531.390.305 per il 1970;
5.652.586.195 per il 1971.

Va inoltre aggiunto che la Cassa mutua dell'ENEL non ha avuto titolo a partecipare ad altre forme di finanziamento della gestione assistenza di malattia dell'INAM, provenienti dallo Stato o da altre gestioni di previdenza.

Ciò stante, qualora non si dovesse procedere alla elevazione dei limiti minimo e massimo ai fini della determinazione del contributo annuo a favore della cassa mutua dell'ENEL, tale *deficit* subirebbe ulteriori incrementi negli esercizi successivi, tanto da compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali della Cassa stessa.

Pertanto l'aumento dei limiti predetti appare necessario al fine di consentire la possibilità di far fronte alle necessità operative della Cassa ed all'attuazione del diritto all'assistenza sanitaria prevista dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1965.

Con l'articolo 2 è stata prevista la possibilità di utilizzare le somme globali del suddetto corrispettivo anche per la copertura dei *deficit* degli esercizi passati, non rimborsati alla Cassa perché eccedenti il limite massimo previsto.

In considerazione, infine, della rilevanza dei rapporti economici intercorrenti tra lo INAM e la Cassa ENEL si è ritenuto necessario inserire con l'articolo 2 dello stesso schema di disegno di legge un rappresentante dell'INAM in ciascuno degli organi collegiali di gestione e di controllo, centrali e periferici della Cassa mutua ENEL.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il comma quinto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1972 la somma di cui al precedente comma dovrà corrispondere ad un minimo del 70 per cento dell'importo globale dei contributi riscossi per l'assicurazione contro le malattie e, in caso di modifiche dei costi assistenziali, non potrà comunque superare il 75 per cento dell'importo globale suddetto. Con decorrenza 1° gennaio 1973 le anzidette percentuali sono elevate rispettivamente al 75 per cento ed all'80 per cento ».

ART. 2.

Ai fini della determinazione della somma globale di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, sono prese in considerazione anche le quote di spesa degli esercizi precedenti non rimborsate alla Cassa perché eccedenti il limite massimo della somma stessa previsto dalla normativa in vigore.

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, è sostituito dal seguente:

« La Cassa dovrà prevedere l'inclusione di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in ciascuno dei propri organi collegiali di gestione e di controllo centrali e periferici ».